

Art. 4.

L'applicazione del presente accordo al settore delle aziende municipalizzate di nettezza urbana viene demandata, agli effetti dell'art. 2, all'esame delle competenti Federazioni nazionali di categoria in rapporto alle particolari situazioni aziendali.

17.

12 aprile 1957.

**NUOVO CONGEGNO DELLA SCALA MOBILE**

Tra la CONFEDERAZIONE DELLA MUNICIPALIZZAZIONE, rappresentata dall'avv. Libero Dordoni, Presidente della Commissione Sindacale Confederale, assistito dall'ing. Felice Urbinati, Capo del Servizio Sindacale Confederale;

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dal sen. Renato Bitossi e dall'on. Fernando Santi, assistiti dall'avv. Eugenio Giambarba e dai sigg. Guido Antonizzi, Valentino Invernizzi, Zeno Cinti, Manlio Bonazzi, Mario Giusti, Dante Piccioni e on. Giulio Montelatichi;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), rappresentata dal suo Segretario Confederale dr. Paolo Cavezzali, assistito dall'ing. Salvatore Bruno e dai sigg. Carlo Tavarri, Normanno Simoni, Giulio Martelli, Giulio Pettinelli, dr. Settimio Formentini, Gaetano Abate e Gennaro Cangiullo;

e l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dal suo Segretario Sindacale Raffaele Vanni, assistito dal sig. Sergio Cesare e dai sigg. Mario Zupperi, Angelo Maggi, Mario Di Mario, Umberto Pagani e Attilio Carroni.

si è convenuto quanto segue:

**SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI**

*Premessa.*

Ritenuto che il meccanismo della scala mobile costituisce un'efficace salvaguardia delle retribuzioni reali percepite dai lavoratori e perciò rappresenta uno strumento di tranquillità aziendale e sociale; riconosciuta la necessità che le caratteristiche del meccanismo stesso siano tali da non provocare inconvenienti nell'equilibrio dello sviluppo economico nazionale, si conviene:

Art. 1.

*Frequenza delle variazioni.*

L'indennità di contingenza verrà variata di 3 mesi in 3 mesi, rimanendo immutata in tali intervalli.

I conteggi relativi alle variazioni dell'indice in ciascun periodo trimestrale saranno effettuati secondo le norme di cui al protocollo annesso. Le variazioni dell'indennità

di contingenza eventualmente conseguenti troveranno applicazione con decorrenza dall'inizio del mese successivo al periodo trimestrale cui i conteggi stessi si riferiscono.

## Art. 2.

### *Applicazione delle variazioni del numero indice.*

In caso di aumento, l'indice effettivo del costo della vita verrà arrotondato alla unità superiore quando i decimali sono maggiori di 50 centesimi e verrà arrotondato all'unità inferiore quando i decimali sono uguali o inferiori a 50 centesimi.

In caso di diminuzione, la riduzione dell'indice arrotondato avverrà quando l'indice effettivo sia sceso di almeno 101 centesimi di punto rispetto all'indice effettivo che ha determinato il più recente aumento della contingenza (vedi esempi, 1, 4, 6), ovvero al maggior valore successivamente raggiunto nell'ambito del già effettuato arrotondamento (vedi esempio 2), e comunque trascurando le frazioni di punto che, per essere uguali o inferiori ai 50 centesimi, hanno determinato l'arrotondamento alla unità inferiore (vedi esempio 3).

Tale riduzione non sarà applicata nel trimestre di competenza, ma solo a decorrere da quello successivo, quando risulti confermata integralmente o per i punti interi non riasorbiti da una risalita dell'indice (vedi esempio 5).

Le variazioni dell'indice determinano gli scatti della contingenza o punti sulla base dell'indice arrotondato e saranno tradotti in variazioni della contingenza, considerando corrispondente ad ogni punto di variazione dell'indice un importo in lire quale risulta dalle allegate tabelle I, II, III, IV, V e VI, le quali sostituiscono le tabelle dei valori del punto contenute nei contratti o accordi di settore.

#### *Esempi a verbale sull'art. 2:*

1 - 100

102,50 = (102)	2
101,49	2
100,99	2 attesa di 1
100,99	1 confermato e quindi — 1
100,00	1
99,98	1 per attesa
99,98	0 confermato e quindi — 1

2 - 100

102,51 = (103)	3
102,99 = (103)	3
101,98	3 attesa per 1
101,98	2 confermato e quindi — 1

3 - 100

102,51 = (103)	3
103,50 = (103)	3
101,99	3 attesa per 1
101,99	2 confermato e quindi — 1

4 - 100		
102,51 = (103)	3	
101,50	3	attesa per 1
101,50	2	si toglie 1 perché confermato
100,49	2	attesa per 1
100,49	1	confermato e quindi — 1
5 - 100		
102,50 = (102)	2	
102,51 = (103)	3	
100,50	3	attesa per 2
100,60	2	confermato 1 e quindi — 1; non confermato 1
100,50	2	attesa per 1 a 102,51
100,50	1	confermato e quindi — 1
6 - 100		
104,60 = (105)	5	
101,59	5	attesa per 3
101,59	2	confermati
103,50	3	
101,01	3	attesa per 1
101,01	2	confermato 1
101,52	2	
101,52	2	
102,50	2	
102,51	3	

Art. 3.

*Decorrenza dell'Accordo e base dell'indice.*

Le norme del presente Accordo avranno applicazione dal 1° febbraio 1957 in base alle variazioni dell'indice nazionale calcolato sulla media del trimestre 16 ottobre 1956-15 gennaio 1957, rispetto alla base costituita dalla media degli indici calcolati dall'Istat ai fini del presente Accordo, per il bimestre maggio-giugno 1956, fatta uguale a 100.

Le variazioni in aumento dell'indennità di contingenza che dovrebbero essere operate ogni quinto punto — e cioè in relazione all'aumento dell'indice da 104 a 105, da 109 a 110, da 114 a 115, ecc. — saranno destinate ad aumento degli assegni familiari, promuovendo tempestivamente i relativi provvedimenti di legge.

Art. 4.

*Criteri di applicazione delle tabelle dei valori del punto per particolari settori.*

Per i settori merceologici non contemplati nelle tabelle allegate al presente Accordo i valori del punto attualmente vigenti verranno maggiorati del 43% per il Gruppo territoriale A e del 53,75% per il Gruppo territoriale B.

Il presente Accordo avrà la durata fino al 31 dicembre 1957 e potrà essere disdetto da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di 3 mesi rispetto a tale scadenza. Se non disdetto entro questo termine, l'Accordo s'intenderà prorogato di 6 mesi in 6 mesi, fermo restando il termine di preavviso suindicato.

*Nota alle Tabelle.*

Arrotondamento delle variazioni di contingenza.

Ai fini di semplificazione contabile, gli importi giornalieri di variazione di contingenza in ciascun trimestre, ottenuti moltiplicando i valori di cui alle tabelle per il numero dei punti di variazione dell'indice saranno arrotondati ai 50 centesimi superiori.

*Protocollo annesso per i criteri di calcolo dell'indice nazionale.*

1) Il numero indice del costo della vita sarà calcolato dalla Commissione di cui al successivo punto 4, in base al bilancio già considerato ai fini dell'Accordo 21 marzo 1951 (bilancio che, con le modifiche successivamente apportate, si considera parte integrante del presente Accordo) e alle norme di rilevazione ed elaborazione dei dati adottate dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo dell'indice ufficiale del costo della vita.

2) Le parti si danno reciprocamente atto che il sistema di rilevazione dei prezzi e quello di costruzione degli indici attualmente vigenti fanno parte integrante del presente Accordo e non potranno esser modificati ai fini dell'Accordo stesso, se non col consenso delle parti stipulanti.

3) Il numero indice complessivo ai fini del presente Accordo risulterà dalla media degli indici calcolati per i seguenti capoluoghi di provincia: Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Aquila, Perugia, Roma, Napoli, Potenza, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari. Detti indici saranno ponderati in base ai dati sulla popolazione attiva di ciascuna delle predette province, desunti dal censimento demografico 1951.

4) La Commissione nazionale per gli indici del costo della vita, costituita presso l'Istituto Centrale di Statistica, comunicherà il valore dell'indice del costo della vita di ciascun trimestre, a decorrere dal trimestre 16 ottobre 1956-15 gennaio 1957, rispetto alla base maggio-giugno 1956 = 100. La comunicazione sarà normalmente fornita entro il mese terminale di ciascun trimestre.

*Dichiarazione delle delegazioni dei lavoratori. allegata all'Accordo 12 aprile 1957.*

Le delegazioni dei lavoratori, in armonia con la convenzione del BIT sulla parità di trattamento economico delle lavoratrici coi lavoratori, che andrà in vigore prossimamente in Italia, dichiarano che chiederanno un ulteriore incontro alla Co.M., ai fini di adeguare il presente Accordo alle decisioni di detta convenzione per quei settori municipalizzati che non hanno realizzato tale parità.

TRASPORTI  
Valori del punto, in L. giorno, validi per uomini adulti dal 1° febbraio 1957:

C A T E G O R I E	GRUPPO TERRITORIALE A	GRUPPO TERRITORIALE B
E3, E2, E1, E . . . . .	34,23	29,44
D3, D2 . . . . .	25,80	22,19
D1a, D1, Da, D. . . . .	19,20	16,51
Ca, C. . . . .	16,10	13,85
B. . . . .	15,24	13,11
A . . . . .	14,30	12,30

Le retribuzioni percentuali per le donne e i minori si applicano direttamente sulle retribuzioni minime conglobate dell'uomo adulto, secondo i valori indicati nella tabella allegata all'Accordo interconfederale 18 dicembre 1954.

Gruppi territoriali (secondo l'Accordo 21 marzo 1951 e le modifiche apportate all'accordo interconfederale 2 dicembre 1954, art. 4, 2° comma):

Gruppo A:

Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Venezia Giulia (compresa Trieste), Venezia Tridentina, Emilia, Toscana e le provincie di Ancona, Bari, Napoli, Palermo, Roma, Salerno e Taranto.

Gruppo B:

Marche (esclusa la provincia di Ancona), Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzi, Campania (escluse le provincie di Napoli e di Salerno), Puglie (escluse le provincie di Bari e di Taranto), Lucania, Calabria, Sicilia (esclusa la provincia di Palermo) e Sardegna.

Tabella II

ELETTRICI  
Valori del punto, in L. giorno, validi per uomini e donne adulti, dal 1° febbraio 1957:

C A T E G O R I E	GRUPPO TERRITORIALE A	GRUPPO TERRITORIALE B
As - A1 . . . . .	34,23	29,44
Bs - B1 . . . . .	25,80	22,19
B2 . . . . .	23,59	20,29
Cs - C1 . . . . .	19,20	16,51
C2 . . . . .	17,87	15,37
C3 . . . . .	16,27	13,99
D . . . . .	14,30	12,30

Le riduzioni percentuali per i minori sono quelle indicate nell'articolo 18 del CCNL 23 marzo 1955 e si applicano sui minimi tabellari integrati degli adulti.

Gruppi territoriali (secondo l'Accordo 21 marzo 1951 e le modifiche apportate dall'Accordo interconfederale 2 dicembre 1954, art. 4, 2° comma):

**Gruppo A:**

Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Venezia Giulia (compresa Trieste), Venezia Tridentina, Emilia, Toscana e le province di Ancona, Bari, Napoli, Palermo, Roma, Salerno e Taranto.

**Gruppo B:**

Marche (esclusa la provincia di Ancona), Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzi, Campania (escluse le province di Napoli e di Salerno), Puglie (escluse le province di Bari e di Taranto), Lucania, Calabria, Sicilia (esclusa la provincia di Palermo) e Sardegna.

Tabella III

ACQUEDOTTI

Valori del punto, in L. giorno, validi per uomini e donne adulti, dal 1° febbraio 1957:

C A T E G O R I E	GRUPPO TERRITORIALE A	GRUPPO TERRITORIALE B
Impiegati:		
1 <sup>a</sup> . . . . .	34,23	29,44
2 <sup>a</sup> . . . . .	25,80	22,19
3 <sup>a</sup> . . . . .	19,20	16,51
4 <sup>a</sup> . . . . .	16,27	13,99
Operai:		
specializzati . . . . .	20,73	17,83
qualificati . . . . .	18,59	15,44
comuni . . . . .	17,00	14,62
manovali . . . . .	14,30	12,30

Le riduzioni percentuali per i minori si applicano direttamente sulle retribuzioni conglabate degli adulti, coi valori previsti dall'articolo 22 del CCNL 19 febbraio 1955.

Gruppi territoriali (secondo l'Accordo 21 marzo 1951 e le modifiche apportate dall'Accordo interconfederale 2 dicembre 1954, art. 4, 2° comma):

**Gruppo A:**

Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Venezia Giulia (compresa Trieste), Venezia Tridentina, Emilia, Toscana e le province di Ancona, Bari, Napoli, Palermo, Roma, Salerno e Taranto.

**Gruppo B:**

Marche (esclusa la provincia di Ancona), Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzi, Campania (escluse le province di Napoli e di Salerno), Puglie (escluse le province di Bari e di Taranto), Lucania, Calabria, Sicilia (esclusa la provincia di Palermo) e Sardegna.

## GAS

Valori del punto, in L. giorno, validi per uomini e donne adulti, dal 1° febbraio 1957:

C A T E G O R I E	GRUPPO TERRITORIALE A	GRUPPO TERRITORIALE B
Impiegati:		
1 <sup>a</sup> . . . . .	34,23	29,44
2 <sup>a</sup> . . . . .	25,80	22,19
3 <sup>a</sup> A . . . . .	19,20	16,51
3 <sup>a</sup> B e 4 <sup>a</sup> . . . . .	16,27	13,99
Operai:		
extra . . . . .	17,93	15,42
fuochisti e 1 <sup>a</sup> . . . . .	16,10	13,85
2 <sup>a</sup> . . . . .	15,24	13,11
3 <sup>a</sup> . . . . .	14,30	12,30

Le riduzioni percentuali per i minori si applicano direttamente sulle retribuzioni conglabate per gli adulti, secondo i valori previsti dall'art. 15, punto 2, lettera a), b) e c) del CCNL 10 giugno 1955.

Gruppi territoriali (secondo l'Accordo 21 marzo 1951 e le modifiche apportate dall'Accordo interconfederale 2 dicembre 1954, art. 4, 2° comma):

## Gruppo A:

Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Venezia Giulia (compresa Trieste), Venezia Tridentina, Emilia, Toscana e le province di Ancona, Bari, Napoli, Palermo, Roma, Salerno e Taranto.

## Gruppo B:

Marche (esclusa la provincia di Ancona), Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzi, Campania (escluse le province di Napoli e di Salerno), Puglie (escluse le province di Bari e di Taranto), Lucania, Calabria, Sicilia (esclusa la provincia di Palermo) e Sardegna.

## NETTEZZA URBANA

Valori del punto, in L. giorno, validi per uomini e donne adulti, dal 1° febbraio 1957:

C A T E G O R I E	GRUPPO TERRITORIALE A	GRUPPO TERRITORIALE B
Impiegati:		
1 <sup>a</sup> . . . . .	34,23	29,44
2 <sup>a</sup> . . . . .	25,80	22,19
3 <sup>a</sup> A . . . . .	19,20	16,51
3 <sup>a</sup> B e 4 <sup>a</sup> . . . . .	16,27	13,99
Operai:		
1 <sup>a</sup> . . . . .	17,93	15,42
2 <sup>a</sup> A e 2 <sup>a</sup> B . . . . .	16,10	13,85
3 <sup>a</sup> . . . . .	15,24	13,11
4 <sup>a</sup> . . . . .	14,30	12,30

Le riduzioni percentuali per i minori si applicano direttamente sulle retribuzioni conglobate degli uomini adulti, coi valori previsti dall'art. 15, punto 3, del CCNL 5 aprile 1956.

Gruppi territoriali (secondo l'Accordo 21 marzo 1951 e le modifiche apportate dall'Accordo interconfederale 2 dicembre 1954, art. 4, 2° comma):

**Gruppo A:**

Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Venezia Giulia (compresa Trieste), Venezia Tridentina, Emilia, Toscana e le province di Ancona, Bari, Napoli, Palermo, Roma, Salerno e Taranto.

**Gruppo B:**

Marche (esclusa la provincia di Ancona), Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzi, Campania (escluse le province di Napoli e di Salerno), Puglie (escluse le province di Bari e di Taranto), Lucania, Calabria, Sicilia (esclusa la provincia di Palermo) e Sardegna.

Tabella VI

FARMACIE

Valori del punto, in L. giorno, validi per uomini adulti, dal 1° febbraio 1957:

C A T E G O R I E	GRUPPO TERRITORIALE A	GRUPPO TERRITORIALE B
<b>Impiegati:</b>		
A1 e A2 - 1° e 2° gruppo . . . . .	34,23	29,44
B - 1° e 2° gruppo . . . . .	25,90	22,19
C - 1° gruppo . . . . .	19,20	16,51
C - 2° gruppo . . . . .	16,27	13,99
<b>Operai:</b>		
D - 1° gruppo . . . . .	16,10	13,85
D - 2° e 3° gruppo . . . . .	15,24	13,11

Le riduzioni percentuali per i minori si applicano direttamente sulle retribuzioni conglobate degli uomini adulti, con le norme indicate nella tabella B allegata al CCNL 7 luglio 1956.

Gruppi territoriali (secondo l'Accordo 21 marzo 1951 e le modifiche apportate dall'Accordo interconfederale 2 dicembre 1954, art. 4, 2° comma):

**Gruppo A:**

Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Venezia Giulia (compresa Trieste), Venezia Tridentina, Emilia, Toscana e le province di Ancona, Bari, Napoli, Palermo, Roma, Salerno e Taranto.

**Gruppo B:**

Marche (esclusa la provincia di Ancona), Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzi, Campania (escluse le province di Napoli e di Salerno), Puglie (escluse le province di Bari e di Taranto), Lucania, Calabria, Sicilia (esclusa la provincia di Palermo) e Sardegna.